



PRIMO PIANO

Perdite, deducibilità torna a 5 anni

Per banche, assicurazioni e intermediari finanziari torna la deducibilità di perdite e svalutazioni in cinque anni. La nuova legge di Stabilità ha infatti cancellato l'attuale meccanismo che spalmava l'operazione in 18 anni per le quote iscritte in bilancio, almeno per la parte eccedente lo 0,30% (deducibile invece in ciascun esercizio). Con le nuove disposizioni, che si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, "le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma - si legge nel testo - le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio". La deducibilità in un numero minore di anni è una delle richieste che le banche e le compagnie di assicurazione hanno avanzato in maniera costante da tempo, soprattutto per bocca dell'Abi: in vista dei controlli della vigilanza comunitaria sul patrimonio bancario per il passaggio alla vigilanza europea e, ancor prima, dell'applicazione dei nuovi parametri di patrimonializzazione di Basilea, gli istituti italiani stanno infatti facendo da mesi una costosa pulizia in bilancio, sotto la spinta di Bankitalia.

Beniamino Musto

NORMATIVA

Il danno ambientale e le recenti modifiche legislative

PARTE PRIMA

Partendo dalla definizione di deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale, il danno ambientale riguarda non solo gli enti locali, ma una molteplicità di altri interlocutori legittimati alla richiesta di risarcimento

Il **danno ambientale** consiste nella distruzione o nel deterioramento dell'ambiente naturale considerato in sé e per sé, e cioè a prescindere dall'esistenza di pregiudizi ai singoli beni che lo compongono (aria, acqua, terra, fauna, clima, ecc.).

La distruzione dell'ambiente costituisce un **danno per la collettività**; tuttavia non essendo quest'ultima in quanto tale soggetto di diritto, la legittimazione a domandare il risarcimento spetta agli enti esponenziali di essa, e quindi alla pubblica amministrazione.

La nozione di danno ambientale, secondo parte della dottrina, è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (oggi abrogata), il quale stabiliva che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

Tale opinione tuttavia non è stata condivisa dalla **Cassazione**, secondo la quale il diritto al risarcimento del danno ambientale preesisteva addirittura all'introduzione della legge n. 349 del 1986, in quanto scaturisce direttamente dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 c.c..

L'art. 18 della legge n. 349/86, in pratica, non avrebbe introdotto nel nostro ordinamento una nozione di *danno ambientale* per l'avanti inesistente, ma si sarebbe limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire o intervenire nel relativo giudizio di risarcimento.

IL PERIMETRO DI DEFINIZIONE DEL DANNO

Attualmente, in ogni caso, la nozione di danno ambientale è prevista e disciplinata dall'art. 300 del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 (c.d. **Codice dell'Ambiente**, recante *Norme in materia ambientale*), il quale definisce *danno ambientale* qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

La stessa norma prevede poi (al comma secondo) alcune ipotesi specifiche di danno ambientale, richiamando la direttiva europea in materia (direttiva 2004/35/CE), per cui in ogni caso: "costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato":

- (a) alle **specie e agli habitat naturali** protetti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- (b) alle **acque interne**, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate;
- (c) alle **acque costiere** e a quelle ricomprese nel mare territoriale, in conseguenza delle medesime azioni indicate sub (b) anche se svolte in acque internazionali;
- (d) al **terreno**, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente. (*continua a pag.2*)





(continua da pag. 1)

LA LEGITTIMITÀ ALLE AZIONI DI RISARCIMENTO

Presupposto per il risarcimento del danno ambientale è innanzitutto la **compromissione dell'ambiente**, la quale tuttavia non si identifica con il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne fanno parte, perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale.

La legittimazione ad agire per il risarcimento spetta pertanto innanzitutto agli **enti locali** nel cui territorio si è verificato il danno.

Anche le **associazioni ambientaliste** sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per danno ambientale, quando siano statutariamente portatrici di interessi territorialmente determinati, concretamente lesi da un'attività illecita (Cass., sez. III, 07-04-2006 imp S., in *Impresa*, 2006, 1671).

La speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale, riconosciuta dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (il quinto comma è rimasto tra l'altro ancora in vigore), riguarda l'associazione ambientalista nazionale formalmente riconosciuta e non le sue propaggini territoriali, sicché queste ultime non sono munite di autonoma legittimazione processuale, neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata (C. Stato, sez. V, 17-07-2004, n. 5136).

Le sezioni locali di un'associazione ambientalista nazionale non sono legittimate a ricorrere in proprio avverso i provvedimenti suscettibili di arrecare danno ambientale (vedi T.a.r. Liguria, sez. I, 11-05-2004, n. 748, in *Appalti urbanistica edilizia*, 2005, 582).

La legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 18 quinto comma, l. 8 luglio 1986 n. 349, non può, comunque, riconoscersi a favore delle rispettive sezioni locali o dei

connessi organismi periferici; inoltre, il presidente di un'articolazione locale di un'associazione ambientalista riconosciuta difetta di legittimazione attiva, in specie laddove non risulti delegato alla proposizione del ricorso dall'organo rappresentante dell'associazione nazionale medesima.

Ovviamente, ai sensi dell'art. 313 settimo comma: "Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi".

In dottrina si è peraltro osservato che la norma conduce a negare il diritto al risarcimento del danno quanto a fatti che abbiano inciso su beni diversi da quelli ivi contemplati e, dunque, conferma l'assenza di risarcibilità del danno meramente patrimoniale, quale quello che sarebbe subito dall'imprenditore turistico che veda decrescere i propri utili a seguito del fatto che abbia deturpato un'area paesaggistica vicina al luogo in cui egli svolge la propria attività (vedi C. Castronovo *La natura del danno ambientale e i criteri di imputazione della responsabilità*, in Nicotra-Salanitro [a cura di] *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, 135).

Marco Rodolfi,
studio legale Mrv

(La seconda parte dell'articolo verrà pubblicata su Insurance Daily di lunedì 21 ottobre)

PER RICEVERE OGNI GIORNO "INSURANCE DAILY",
IL PRIMO QUOTIDIANO DEL SETTORE ASSICURATIVO, ISCRIVITI
GRATUITAMENTE AL SITO WWW.INSURANCETRADE.IT



**Seguici anche su
Facebook alla
pagina di
Insurance Connect
e su Twitter
@insurancetrade**



Antiriciclaggio: l'importanza della formazione professionale

L'istituto di vigilanza coinvolge i vertici delle compagnie nella responsabilità di formare e informare sugli obblighi Aml il personale e gli intermediari, anche se rete bancaria. L'obbligo riguarda anche dipendenti e collaboratori di agenti e broker



La formazione e l'aggiornamento professionale, così come disciplinati dal Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento **Isvap** n. 5/2006, aventi a oggetto le nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia assicurativa, la disciplina dei contratti di assicurazione, le disposizioni sulla tutela del consumatore nonché le caratteristiche tecnico giuridiche dei contratti assicurativi distribuiti, si sono da sempre rivolte ai soli intermediari assicurativi.

Con l'emanazione del Regolamento **Isvap** n. 41/2012 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, volti a prevenire l'utilizzo delle imprese e degli intermediari di assicurazione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, si è assistito ad un'interessante svolta estensiva.

Anzitutto la Vigilanza ha inteso introdurre precisi obblighi formativi anche in capo alle imprese di assicurazione: l'alta direzione delle compagnie (l'amministratore delegato, il direttore generale e l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale) deve approvare i programmi di addestramento e formazione continua e sistematica del personale e dei collaboratori, predisposti dalla funzione antiriciclaggio in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti, in materia di obblighi antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

In secondo luogo, la norma regolamentare ha imposto alle imprese non solo di curare la formazione antiriciclaggio del proprio personale, ma di assicurare altresì che anche gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta siano adeguatamente formati in materia (art. 18).

A tal proposito, ove l'impresa distribuisca i propri prodotti per il tramite di una banca o di altro intermediario iscritto alla sezione D del registro unico (Rui), insistendo già in capo agli stessi - e ai loro addetti e collaboratori - un obbligo di formazione in materia


di antiriciclaggio ai sensi della normativa bancaria, è previsto che l'impresa provveda a formarli almeno in ordine al corretto utilizzo delle procedure e degli strumenti operativi di ausilio e di supporto forniti dalla stessa, per l'esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Anche con riguardo ai broker, e ai dipendenti e collaboratori di agenti e broker, gli artt. 23 e 24 del Regolamento n. 41/2012 stabiliscono un obbligo di formazione in materia antiriciclaggio, precisando che le ore dedicate al tale materia sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione, e di aggiornamento professionale, richieste dal Regolamento n. 5/2006.

L'estensione degli obblighi di formazione professionale anche alla materia antiriciclaggio, è un passo fondamentale, soprattutto per i soggetti iscritti alla sezione E del Rui, che sono a diretto contatto con la clientela e che spesso fungono da filtro nella valutazione finale, circa il comportamento tenuto dal cliente in fase di apertura della relazione continuativa e la congruità dell'operazione stessa. Si tratta di un tema particolarmente delicato e non privo di conseguenze di responsabilità.

Basti considerare che lo schema di Regolamento **Ivass** n. 5/2013, in tema di modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la cui consultazione si è chiusa il 22 luglio, annovera tra i fattori da considerarsi, ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della profilatura della clientela, i rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di soggetti iscritti nella sezione E del Rui.

Avv. Ab. Silvia Colombo,
Studio legale Jenny & Partners





GLOSSARIO

Rip & tear coverage

Questa estensione di copertura può essere prestata nelle polizze di Responsabilità civile del costruttore (o del produttore di materiali da costruzione) e copre i costi sostenuti per rimuovere dall'opera (in inglese *to rip by tearing*) un materiale difettoso che altrimenti renderebbe la costruzione poco sicura.



Perché la garanzia sia efficace, è necessario che l'opera non sia stata costruita rispettando le specifiche contrattuali previste, o che non sia stata fatta "a regola d'arte", ovvero seguendo gli standard previsti per il tipo di costruzione nella quale il materiale difettoso è stato incorporato.

In taluni casi è possibile coprire sia i costi sostenuti per rimuovere il materiale difettoso, sia quelli per rimpiazzarlo. Restano, comunque, espressamente esclusi i difetti di carattere puramente estetico.

È difficile reperire un *testo standard* per questa clausola, perché gli assicuratori specializzati nei rischi di costruzione utilizzano solitamente testi elaborati internamente.

I costi sostenuti per rimuovere le parti difettose possono essere ingenti, poiché spesso è necessario demolire intere porzioni dell'opera finita per poter accedere a esse.

Un esempio tipico può essere costituito da un progetto che prevede una parete di mattoni: se la parete crolla e danneggia la proprietà del vicino, il danno ricade nella copertura della Rc generale. Ma se a progetto finito ci si accorge che i mattoni adoperati sono in qualche modo difettosi e mettono in pericolo la solidità della costruzione ed è perciò necessario demolire tutta la parete per rimuovere i mattoni difettosi, le spese sostenute per tale operazione ricadranno nella *Rip & tear coverage*.

Questa fattispecie è spesso considerata alla stregua di un rischio di impresa; per questo motivo gli assicuratori sono poco propensi a prestare tale copertura, oppure cercano di limitarla, prevedendo limiti di risarcimento non troppo elevati e cospicue franchigie.

Cinzia Altomare,
Gen Re

PRODOTTI

Sara Vita lancia un nuovo piano pensionistico individuale

L'obiettivo di Libero Domani è quello di essere quanto più flessibile e accessibile a tutte le tasche

Flessibilità, sicurezza, sostenibilità, vantaggi fiscali e affidabilità. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo piano individuale pensionistico ideato da **Sara Vita**. Un piano che arriva sul mercato in un momento di particolare criticità per la tenuta del *welfare* del nostro Paese, che diventa sempre meno sostenibile a livello sistemico e che arranca di fronte alle esigenze dei cittadini tanto in ambito previdenziale quanto in quello assistenziale. Per questo motivo, negli ultimi anni, si sta assistendo a un aumento della necessità (e della sensibilità dei lavoratori) di integrare la pensione di base attraverso l'adesione, a livello individuale, a un piano di previdenza complementare.



Al piano pensionistico individuale proposto da Sara Vita è stato dato il nome di *Libero Domani*. Una proposta che la compagnia ha costruito in modo tale da risultare accessibile a tutti: l'importo del premio può essere scelto liberamente da chi aderisce, con la possibilità di modificarlo nel tempo, e di poter sospendere in qualsiasi momento i versamenti, senza costi aggiuntivi o penalizzazioni. Esiste inoltre la possibilità di effettuare versamenti integrativi liberi per importo e frequenza. È lo stesso assicurato a scegliere la periodicità dei versamenti, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale: nel caso di opzione per la scelta mensile, è previsto il pagamento con Rid e premio a partire da 75 euro al mese. Le somme versate sono poi investite in *Orizzonti 2007*, la gestione separata dedicata alla previdenza che si basa su diversificazione, prudenza e stabilità di risultati nel tempo, sulla base di una garanzia finanziaria dell'1,5%. Il capitale non è pignorabile né sequestrabile, non è soggetto ad azione esecutiva e cautelare, non rientra nell'asse ereditario ed è esente da tassa di successione.

Questo tipo di piano, infine, permette all'assicurato e ai familiari a suo carico di beneficiare di interessanti vantaggi fiscali, come la tassazione agevolata dei rendimenti e la deducibilità dei premi che sono stati versati.

B.M.

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl, Via Montepulciano 21, 20124 Milano 02.36768000 redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 18 ottobre di www.insurancetrade.it

Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012